



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR IN MATERIA DI COOPERAZIONE DI POLIZIA, FATTO A QUITO IL 21 LUGLIO 2016

Art. 8 (Allegato)

RIUNIONI E CONSULTAZIONI

1. Al fine di agevolare l'esecuzione del presente Accordo, i rappresentanti delle Autorita' competenti possono, qualora necessario, tenere riunioni bilaterali e consultazioni al fine di valutare i progressi fatti nei termini del presente Accordo, discutere e migliorare la cooperazione. 2. Le riunioni si svolgono in Italia e, alternativamente, in Ecuador.

Versione in vigore dal 13 giugno 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016
Estremi	Legge 19 maggio 2022, n. 63
Partizione	Allegato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-63-2022/allegato-art-8>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it